OGGETTO: Affido alla Cooperativa Sociale "Tagesmutter del Trentino - Il Sorriso scarl" della gestione del Servizio Tagesmutter per l'anno scolastico 2020/2021 CIG: Z102E14D73

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

con deliberazione del Consiglio dell'Unione dei Comuni del'Alta Anaunia n. 08 dd. 28 novembre 2014, è stato approvato il "Regolamento a sostegno del servizio nido familiare – Tagesmutter"; con propria precedente deliberazione n. 51 di data 20.06.2018 è stato determinato il contributo a favore delle famiglie per l'abbattimento della tariffa oraria del servizio tagesmutter, validi a partire dal 1° settembre 2018 e fino a nuova modifica,in armonia con l'applicazione del modello ICEF, secondo i seguenti parametri:

LIMITI ICEF (validi per tutte le tariffe)

- Valore ICEF minimo 0,12
- Valore ICEF massimo 0,40

CONTRIBUTO TAGESMUTTER

- Contributo orario minimo € 4,966
- Contributo orario massimo € 5.666
- Arrotondamento € 0,10

Dato atto che all'interno dei suddetti limiti minimi e massimi l'ammontare dell'abbattimento del costo sarà determinato in modo inversamente proporzionale al coefficiente della condizione economico familiare (ICEF) secondo i parametri stabiliti dall'Unione.

Ritenuto significativo, al fine di perseguire gli obiettivi programmatici, rispondere in maniera adeguata ai bisogni delle famiglie per quanto concerne la fruizione dei servizi socio-educativi per la prima infanzia, sostenendo, come auspicato dalla recente riforma normativa provinciale, l'articolazione sul territorio di un sistema completo, differenziato e flessibile nella maggior parte dei casi ove la famiglia si indirizza verso la tagesmutter per una precisa scelta di campo.

Considerato che si rende necessario procedere alla stipula di una convenzione con la cooperativa sociale Tagesmutter – Il Sorriso con sede a Trento in via Zambra n. 11, che risulta iscritta all'albo provinciale di cui all'art. 8 della L.P. 4/2002 al fine di garantire all'utenza continuità di un servizio all'infanzia volto a soddisfare l'esigenza e supporto educativo alle famiglie, che nel territorio locale scelgono di usufruire di tale servizio.

Considerato che il servizio in parola è stato affidato per diversi periodi alla Cooperativa Sociale Tagesmutter – Il Sorriso con sede a Trento in via Zambra n. 11, - p. IVA 00690910229, iscritta all'albo provinciale di cui all'art. 8 della L.P. 4/2002 (determinazione del Dirigente del Servizio Scuola Materna n. 36 del 25.10.2004).

Preso atto che il servizio viene svolto nella struttura dedicata presso il Comune di Malosco, e che detto servizio è stato svolto con soddisfazione da parte degli utenti.

Ritenuto pertanto opportuno proseguire nel rapporto con detta cooperativa la cui professionalità risulta già essere stata sperimentata da anni.

Accertato che non sono pervenute ulteriori richieste di accreditamento, né comunicazioni di disponibilità o interesse all'effettuazione del servizio.

Preso atto che la suddetta Cooperativa con nota dd. 01.07.2020 ha comunicato la disponibilità ad effettuare il servizio per l'anno scolastico 2020/2021 e ha trasmesso il relativo tariffario.

Visto lo schema di convenzione, allegato alla presente deliberazione, che regola i rapporti tra il Comune e la Cooperativa predetta.

Ritenuto opportuno approvare detta convenzione per l'anno scolastico 2020/2021 fino al 31.08.2020.

Valutato inoltre di mantenere in n. 150 ore mensili per utenza il numero massimo di ore soggette a contributo per l'anno scolastico 2020/2021.

Osservato che l'incarico può essere inquadrato nel novero degli appalti di servizi e pertanto, tenuto conto dell'entità della spesa deve essere regolamentato dalle previsioni della legge provinciale 19.07.1990, n. 23 "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento". Nello specifico il comma 4 dell'articolo 21 della legge summenzionata stabilisce che qualora l'importo contrattuale non ecceda gli € 47.000,00.= il contratto può essere concluso mediante trattativa diretta con il soggetto o la ditta ritenuti idonei.

Visti:

- la L.P. 9.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";
- vista la L.P. 12 marzo 2002 n. 4 e ss.mm.
- il Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018, n. 2;

Richiamata la deliberazione n. 1 Consiglio dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia di data 23.04.2020 relativa all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020-2022, nota integrativa e del Documento unico di Programmazione 2020-2022.

Vista la delibera della Giunta dell'Unione n. 18 dd. 23.04.2020 avente ad oggetto "Atto di indirizzo per la gestione del bilancio 2020-2022. Individuazione degli atti amministrativi gestionali devoluti alla competenza dei responsabili dei servizi."

Visto il decreto del Presidente dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia n. 4 del 03.06.2020 di nomina dei responsabili dei servizi;

Considerato che con la suddetta deliberazione si è stabilito, fra l'altro, che "ai sensi di quanto stabilito dalla normativa vigente per fini organizzativi e dall'art. 35 del vigente regolamento di contabilità ai responsabili di servizio spetta la competenza ad emettere gli atti di liquidazione relativamente ai capitoli di spesa assegnati, compresi i corrispondenti residui, sia quando l'impegno è stato assunto con apposita determinazione, sia quando lo stesso abbia origine in un provvedimento deliberativo della Giunta o del Consiglio e siano appositamente incaricati della liquidazione nel provvedimento di impegno.

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnico amministrativa espresso dal segretario comunale ai sensi dell'art. 185 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2, in relazione alla presente deliberazione.

Acquisito il parere favorevole di regolarità contabile comprensivo dell'attestazione di copertura della spesa, espresso dal responsabile del servizio finanziario ai sensi degli artt. 185 comma 1 e 187 comma 1 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2,.

Con voti favorevoli unanimi espressi nelle forme di legge, resi separatamente con riguardo all'immediata esecutività.

DELIBERA

- Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla Cooperativa Sociale Tagesmutter del Trentino "Il Sorriso scarl", con sede a Trento in via Zambra n. 11, p. IVA 00690910229, la gestione del servizio tagesmutter, quale servizio complementare dell'asilo nido degli utenti dell'Unione dei Comuni dell'Alta Anaunia (Cavareno, Ronzone e Romeno), per il periodo dal 01.09.2020 al 31.08.2021;
- 2) di approvare lo schema di convenzione per la gestione del servizio nel testo che si allega alla presente deliberazione e che ne forma parte integrante e sostanziale;
- 3) di impegnare la spesa complessiva derivante dall'adozione del presente provvedimento e stimata in Euro 12.100,00 nel seguente modo:
- € 4.100,00, al cap. 1363 (M/P 12.01 P.F. 1.03.02.15.010) del bilancio 2020;
- € 8.000,00, al cap. 1363 (M/P 12.01 P.F. 1.03.02.15.010) del bilancio 2021 con sufficienti disponibilità;
- 4) di confermare il contributo a favore delle famiglie per l'abbattimento della tariffa oraria del servizio tagesmutter di cui alla deliberazione n. 51 di data 20.06.2018 e di confermare in n. 150 ore per utenza il numero massimo di ore soggette a contributo per l'anno educativo 2020-2021
- 5) di prendere atto del tariffario 2020-2021 come allegato al presente provvedimento
- 6) di demandare al Presidente la stipula della convenzione cui al punto 2;
- 7) di incaricare, sulla base della delibera della G.C. n. 27/2019 il segretario comunale della liquidazione della spesa derivante dal presente provvedimento, nel limite della spesa autorizzata
- 8) di dare atto che il contraente, a pena di nullità assoluta del presente contratto, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e che l'Amministrazione verificherà il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3, comma 9 della citata Legge 136/2010 e, ove ne riscontri la mancanza, rileverà la radicale nullità del contratto;
- 9) di dichiarare la presente deliberazione, con separata votazione favorevole unanime legalmente espressa, immediatamente esecutiva ai densi dell'art. 183 comma 4° del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge Regionale nr. 2 del 3 maggio 2018 e ss.mm.;
- 10) di precisare, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi:
 - a) opposizione alla Giunta comunale da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione, ai sensi dell'art. 183 comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con L.R. dd. 03.05.2018 n. 2
 - b) ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 02.07.2010 n. 104;
 - c) in alternativa alla possibilità indicata alla lettera b), ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 24 novembre 1971 n. 1199.